

Codice A1701B

D.D. 13 agosto 2021, n. 721

Legge 12 dicembre 2016 n. 238 - Definizione resa ad ettaro di vino classificabile come D.O.C.G. Brachetto d'Acqui e attivazione della misura di stoccaggio per la vendemmia 2021. Definizione dei vincoli di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. Brachetto d'Acqui per la vendemmia 2021.



ATTO DD 721/A1701B/2021

DEL 13/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Legge 12 dicembre 2016 n. 238 - Definizione resa ad ettaro di vino classificabile come D.O.C.G. Brachetto d'Acqui e attivazione della misura di stoccaggio per la vendemmia 2021. Definizione dei vincoli di destinazione dei prodotti esclusi dalla D.O.C.G. Brachetto d'Acqui per la vendemmia 2021.

La Legge 12 dicembre 2016 n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” all’art. 39 “Gestione delle produzioni” commi 2 e 4 stabilisce che:

- (comma 2) le Regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva e/o di vino per ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le Regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione/tipologia giacente in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti;
- (comma 4) le Regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta ed in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, potranno stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili.

Il Decreto Ministeriale 18 luglio 2018 “Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini” all'art. 6, comma 3 stabilisce che le proposte, di cui all'art. 39, commi 1 e 2 della L. 238/2016, avanzate dai consorzi di tutela devono essere adottate in sede di assemblea ordinaria.

Il Consorzio Tutela vini d'Acqui, di seguito Consorzio di Tutela, ha inviato in data 2 agosto 2021 (prot.n.26/2021) la richiesta per la vendemmia 2021, supportata dai dati delle vendite e delle

giacenze, ai sensi dell'articolo 39 comma 2 e 4 della legge n. 238/2016, per la riduzione della resa uva brachetto atta a produrre Brachetto d'Acqui docg, l'attivazione della misura dello stoccaggio del prodotto eccedente, e ai sensi dell'art.35 lettera d) della legge 238/2016 la destinazione dei superi del 20%. La richiesta è motivata dalla finalità di conseguire il riequilibrio di mercato e incentivare la qualità, con l'intento finale di non creare giacenze di prodotto.

Preso atto che la richiesta è stata discussa ed approvata durante il Consiglio di Amministrazione del Consorzio nelle sedute del 20 e 26 Luglio 2021 e successivamente approvata dall'Assemblea dei soci svoltasi il giorno 2 agosto 2021.

Considerate le richieste Consortili che per le rese e la misura stoccaggio sono le seguenti:

| RESE/ha VENDEMMIA 2021 BRACHETTO D'ACQUI DOCG | | | | |
|--|--------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | TIPOLOGIA | RESA | HI/STOCCATO | *STOCCATO FINO AL |
| Brachetto d'Acqui docg | Spumante | 50/q.li/ha (35 hl/ha) | 10/q.li/ha (7hl/ha) | 31 gennaio 2022 |
| Brachetto d'Acqui docg | “Tappo raso” | 50/q.li ettaro (35 hl/ha) | 30/q.li ettaro (21hl/ha) | 31 gennaio 2022 |

** La misura di Stoccaggio richiesta si concluderà in data 31 gennaio 2022, salvo proroghe.*

Considerate le ulteriori richieste esplicitate nella comunicazione del Consorzio di Tutela che sono:

- Di non consentire il passaggio del mosto parzialmente fermentato destinato a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui tipologia tappo raso a Brachetto d'Acqui tipologia spumante.

- Le uve Brachetto e i mosti eccedenti la resa definita, possano essere destinati, senza priorità predeterminate, alle produzioni di seguito elencate:
- succhi d'uva;
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato rosso o bianco;
- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato aromatico rosso o bianco;
- vino;
- distillati.

La filiera produttiva che comprende le Organizzazioni Professionali Agricole, è stata sentita dalla Regione Piemonte mediante consultazione telematica e ha unanimemente espresso parere favorevole alle richieste del Consorzio di Tutela.

Dato atto che tutta la documentazione sopra richiamata è conservata agli atti del Settore Produzioni agrarie e zootecniche.

Valutata la richiesta avanzata dal Consorzio di Tutela ai sensi degli articoli sopraccitati ed alla luce dei pareri delle Organizzazioni Professionali Agricole.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d. lgs. 33/2013.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del

17/10/2016.

Per quanto sopra esposto

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; Visto L'articolo 17 della L.R. n. 23/2008,

determina

per la vendemmia 2021:

1) di stabilire, come richiesto dal Consorzio Tutela vini d'Acqui , ai sensi dell' all'art. 39 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Testo unico della vite e del vino", le seguenti rese ad ettaro delle uve e i quantitativi destinati alla misura stoccaggio per il vino classificabile a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui :

| DENOMINAZIONE | TIPOLOGIA | RESA | HI/STOCCATO |
|------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| Brachetto d'Acqui docg | Spumante | 50 q.li/ha (35 hl/ha) | 10 q.li/ha (7hl/ha) |
| Brachetto d'Acqui docg | "Tappo raso" | 50 q.li/ha (35 hl/ha) | 30 q.li/ha (21hl/ha) |

2) di stabilire l'attivazione della misura dello stoccaggio per il prodotto (uve, mosto e vini) proveniente dalle superfici atte a DOCG Brachetto d'Acqui.

3) che la misura dello stoccaggio dovrà concludersi entro il 31/01/2022, salvo proroghe richieste dal Consorzio di Tutela al Settore Settore Produzioni agrarie e zootecniche;

4) di stabilire, in attuazione di quanto previsto in premessa , che il quantitativo di prodotto da sottoporre a stoccaggio obbligatorio è quello proveniente dalle uve eccedenti i 50 q.li/ha distinto secondo le tipologie rivendicate:

Brachetto d'Acqui DOCG Tipologia Spumante : 10 q.li/ha

Brachetto d'Acqui DOCG Tipologia tappo raso: 30 q.li/ha

5) che prima della conclusione del periodo di validità della misura stoccaggio, il Consorzio di Tutela può presentare al Settore Produzioni agrarie e zootecniche richiesta di svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a stoccaggio ai fini di una sua designazione a Brachetto d'Acqui DOCG Tipologia Spumante o a Brachetto d'Acqui DOCG Tipologia tappo raso o alla riclassificazione ai fini di una sua designazione a:

- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato rosso o bianco;

- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato aromatico rosso o bianco;

- vino;

allegando alla stessa adeguata relazione tecnico economica che evidenzi la necessità di adottare la predetta decisione;

6) che i quantitativi di prodotto oggetto di stoccaggio obbligatorio atti a Brachetto d'Acqui DOCG tipologia Spumante e Brachetto d'Acqui DOCG tipologia tappo raso, possono essere in qualsiasi momento svincolati dalla misura dello stoccaggio a seguito di riclassificazione effettuata dal detentore del prodotto, secondo quanto previsto dall'art. 38 commi 2 e 3 della legge 238/2016, a:

- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato rosso o bianco;

- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato aromatico rosso o bianco;

- vino;

7) di stabilire, ai sensi dell'art. 39 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238 "Testo unico della vite e del vino", che le uve Brachetto e i mosti eccedenti la resa definita nella presente Determinazione Dirigenziale, possano essere destinati, senza priorità predeterminate, alle produzioni di seguito elencate:

- succhi d'uva;

- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato rosso o bianco;

- mosto o mosto muto o mosto parzialmente fermentato aromatico rosso o bianco;

- vino;

- distillati.

8) di stabilire che:

- non sia consentito il passaggio del mosto parzialmente fermentato destinato a D.O.C.G. Brachetto d'Acqui tipologia tappo raso a Brachetto d'Acqui tipologia spumante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino